

godono Mansionarie quotidiane, quante volte loro capitano prender Messe da' devoti, ovvero dalle Sagrestie, facendo supplire la propria Mansionaria da altri Sacerdoti, talvolta molti giorni dopo essendo i Sacerdoti allora provveduti di più largo stipendio. Taluni in oltre, se qualche testatore gli abbia prescelti, col celebre *intuitu personæ* fanno le stesse Messe supplire con minore stipendio. Quando poi ammalano dicono di godere il privilegio di *due o tre mesi*, dei quali riscuotono le rate senza dire la Messa. Se un Mansionario costantemente rinunciasse *melioribus pietantibus* per officiare fedelmente la sua Mansionaria, e se ammalando non avesse altronde modi da potersi mantenere, sarebbe forse tollerabile questa sentenza. Ma nemmeno essi comporterebbero un servo, il quale mettesse uno sostituto qualunque siasi, affin di andare tratto tratto a servir altro padrone per lucro maggiore, quando poi infermandosi pretendesse da essi il suo salario. Udiamo ciò che ordinò il Priuli nel suo decreto Sinodale 1592, che pure fu cosa *santamente ordinata* secondo che decise la Curia, alla quale il Clero con tanto zelo cercò sempre di ricorrere: *Ut illicitorum lucrorum de medio omnino tollatur occasio, mandamus ut omnes Mansionarias in Ecclesiis nobis quomodolibet subiectis obtinentes, atque obtenturi, per se ipsos debita præstare debeant officia, eaque per substitutos sine nostra in scriptis obtenta licentia, ac sine legitima causa per nos approbanda, facere minime possint. Hoc tamen illis concedentes, ut legitimorum impedimentorum occasione, ad exiguum tamen dierum spacium, alios idoneos & ap-*